

Oggetto: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003. Informativa inerente la verifica degli edifici e delle opere infrastrutturali di proprietà, o gestione, di soggetti pubblici o privati che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso per effetto di un evento sismico.

Premessa

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante “*Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica*” è stata modificata la classificazione sismica del territorio ed ha dettato nuove Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici, per il progetto sismico dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni. Inoltre, la stessa ordinanza, ha previsto all’art. 2 comma 3 che le **opere strategiche rilevanti** fossero sottoposte a verifica entro il mese di maggio 2008, termine questo prorogato successivamente da ultimo con il D.L. 29/12/2010 n. 225 al 31 marzo 2011. In relazione a ciò la Regione dell’Umbria, con propria Delibera di Giunta Regionale del 19/11/2003 n. 1700 ha provveduto, con riferimento all’art. 2, commi 3 e 4, dell’OPCM n. 3274/03, ad effettuare una prima classificazione delle **opere strategiche rilevanti** che individua:

- (A) le categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;

- (B) le categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Con riferimento a quest’ultima **categoria (B)** la D.G.R. n.1700/03 ha approvato, all’allegato “B”, un primo elenco di opere infrastrutturali di competenza regionale (sia di proprietà pubblica che privata) che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso ed in particolare, individua: Edifici:

-Asili nido e scuole di ogni ordine e grado; -Strutture ricreative; -Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni ecc.) -Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all’allegato 1, elenco B, punto 1.3 del decreto del capo del Dipartimento della protezione civile, n. 3865 del 21/10/2003); -Stadi ed impianti sportivi; -Strutture sanitarie e/o socio assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.); -Edifici e strutture aperte al pubblico destinate alla erogazione di servizi (uffici pubblici e privati) o adibite al commercio (centri commerciali, ecc.);

-Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi.

Infrastrutture: -Stazioni non di competenza statale per il trasporto pubblico; -Opere di ritenuta non di competenza statale; -Impianti di depurazione; -Altri manufatti connotati da intrinseche pericolosità eventualmente individuati in piani di emergenza o in altre disposizioni di protezione civile. La verifica sismica richiesta dall’OPCM n. 3274/03 è prevista **a carico dei proprietari o gestori delle opere**, secondo le indicazioni della “scheda di sintesi” predisposta dal Dipartimento nazionale della protezione civile sulla base delle norme tecniche delle costruzioni di cui al D.M.14/01/2008. In merito a ciò la Regione con la stessa DGR n. 1700/2003 ha previsto, nel punto 10 del dispositivo, che “non si procede alle nuove verifiche di adeguatezza alla norma per le opere oggetto d’intervento di ricostruzione post sisma del 1997 e successivi, e per le opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1982 relative alla 2^a categoria, per quelle situate in zona 2, limitatamente ai livelli di verifica “livello 1”, “livello 2”, mentre **dovranno essere comunque acquisiti i dati e le verifiche relative al “livello 0”**”.

Conclusione

Per quanto sopra illustrato, anche al fine di divulgare per quanto possibile i contenuti dei suddetti provvedimenti nei confronti dei soggetti interessati, si evidenzia che: -i proprietari o gestori, (privati o pubblici), di immobili riconducibili alla categoria (B) della D.G.R. n.1700/03, (il cui elenco è approvato nell'allegato "B" della delibera medesima), la cui funzione può assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso determinato da eventi sismici, sono tenuti ad effettuare entro il 31/03/2011, le verifiche sismiche richieste dall'OPCM n.3274/03 sulla base delle norme tecniche delle costruzioni di cui al D.M.14/01/2008 secondo le schede livello "0", livello"1" e livello"2" predisposte dal Dipartimento di protezione civile e disponibili nel sito web del Comune di Pietralunga www.pietralunga.it alla sezione AVVISI insieme alla normativa di riferimento;

- la verifica è obbligatoria mentre non lo è l'intervento, salvo il caso in cui il proprietario o gestore disponga di risorse ordinarie sufficienti per la sua esecuzione;
- non si procede alle nuove verifiche di adeguatezza alla norma per le opere oggetto d'intervento di ricostruzione post sisma del 1997 e successivi, e per le opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1982 relative alla 2° categoria, per quelle situate in zona 2, limitatamente ai livelli di verifica "livello 1", "livello 2", mentre **dovranno essere comunque acquisiti i dati e le verifiche relative al "livello 0"** (punto 10 del dispositivo della DGR n.1700/2003);
N.B. il territorio del Comune di Città di Castello, nella pre-vigente normativa era classificato come zona sismica di "2° categoria" mentre nella vigente come "Zona 2".
- le schede, una volta compilate, dovranno essere trasmesse al Comune di Pietralunga, Ufficio Tecnico, P.zza Fiorucci, 1 presso il quale potranno essere assunte eventuali altre informazioni (tel.0759460217).

Ad ogni buon fine si ritiene comunque indispensabile che i soggetti interessati prendano visione delle disposizioni normative e circolari che, come precedentemente indicato, possono essere consultate nella pagina web del comune dove è pubblicato il presente avviso.

Pietralunga, 25/01/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Graziano Scurria)